

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (75)664

Vol. 1975/0244

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 664 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1975

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE/Austria per quanto riguarda i metodi di cooperazione amministrativa doganale;

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE/Finlandia per quanto riguarda i metodi di cooperazione amministrativa doganale;

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE/Islanda per quanto riguarda i metodi di cooperazione amministrativa doganale;

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE/Norvegia per quanto riguarda i metodi di cooperazione amministrativa doganale;

Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'applicazione delle decisioni n. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE/Portogallo per quanto riguarda i metodi di cooperazione amministrativa doganale;

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE/Svezia per quanto riguarda i metodi di cooperazione amministrativa doganale;

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/75 e 2/75 del Comitato misto CEE/Svizzera per quanto riguarda i metodi di cooperazione amministrativa doganale.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(75) 664 def.

## RELAZIONE

Per una maggior semplificazione delle norme previste dal protocollo n. 3 allegato ai singoli accordi conclusi con i paesi EFTA, ogni Comitato misto istituito da questi accordi ha adottato due decisioni : una che modifica l'articolo 23 del protocollo n. 3 e l'altra che modifica taluni aspetti delle norme concernenti l'emissione dei certificati di circolazione EUR.1 e dei formulari EUR.2.

Lo scopo delle sette proposte di regolamento qui allegate è quello di permettere l'applicazione nella Comunità delle due suddette decisioni.

Viene proposto al Consiglio di adottare questi regolamenti in modo da permetterne l'entrata in vigore al 1° gennaio 1976, data alla quale la decisione n. 1/75 che modifica l'articolo 23 del protocollo n. 3 deve imperativamente entrare in vigore.

Proposta di  
Regolamento (CEE) n.

del Consiglio, del

riguardante l'applicazione della decisione n. 1/75  
del Comitato misto CEE-AUSTRIA che modifica l'articolo 23  
del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione  
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,  
così come la decisione n. 2/75 del Comitato misto CEE-AUSTRIA  
che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto,  
e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare  
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica  
dell'Austria è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore  
il 1° gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla  
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha  
adottato il 2 dicembre 1975 le decisioni nn. 1/75 e 2/75;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Austria sono applicabili nella Comunità le decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto, allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente,

DECISIONE N. 1/75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica l'articolo 23 del Protocollo n° 3  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica  
dell'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

Considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1975 con decisione n° 4/74 del Comitato misto del 2 dicembre 1974, stabiliscono che il divieto del beneficio di restituzione di dazi doganali o l'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, per i prodotti non originari messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, si applica a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera è stato portato nella Comunità o in Austria, al 40 % del dazio di base ;

Considerando che il riferimento ad un certo grado di smobilitazione tariffaria per determinare la data di applicazione di tali disposizioni potrebbe provocare difficoltà pratiche dovute principalmente alle differenze di regimi tariffari applicabili tanto ai prodotti finiti che ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera ;

Considerando che è d'uopo in conseguenza prevedere una data d'applicazione uniforme per tutti i prodotti ai quali dette disposizioni si riferiscono ; che tale data può essere quella dell'entrata in vigore della presente decisione ;

Considerando, inoltre, che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 stabiliscono che per l'applicazione del regime tariffario in vigore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, negli scambi tra i vecchi paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, solamente i prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Protocollo n° 3 possono beneficiare di una restituzione di dazi doganali o di un'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma ; .

Considerando che in pratica risulta da tali disposizioni che il beneficio della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma è vietato per i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti che possono beneficiare del regime tariffario previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo ;

Considerando che tale divieto deve sussistere finché il regime tariffario previsto all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo non è identico a quello risultante del paragrafo 2 dello stesso articolo ;

Considerando tuttavia che per la maggioranza dei prodotti oggetto delle dette disposizioni, tale divieto sarà in vigore fino al 30 giugno 1977 ; che è d'uopo ai fini di semplificazione, prevedere detta scadenza per tutti i prodotti in questione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 23 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti della stessa specie di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera per la fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciato o compilato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti originari della Comunità, dell'Austria o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera per la fabbricazione di prodotti ottenuti conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma nello Stato in cui detta fabbricazione viene effettuata fino al 30 giugno 1977.
3. L'espressione "dazi doganali" utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

DECISIONE N. 2 /75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica il Protocollo n° 3,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
ed ai metodi di cooperazione amministrativa,  
nonché la decisione n° 3/73  
del Comitato misto e che abroga  
la decisione n° 4/73 del Comitato misto

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica  
dell'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3, relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione  
amministrativa, in appresso denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

Considerando che è opportuno aumentare i valori massimi previsti dall'articolo 14 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario riservare una rubrica del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e del formulario EUR. 2 nella quale deve essere apposta l'indicazione del paese d'origine ; che è quindi opportuno modificare i modelli del certificato e del formulario suddetti ;

Considerando che è pure necessario semplificare ulteriormente le procedure di rilascio di tale certificato e di compilazione di tale formulario in particolare estendendo le misure adottate con la decisione n° 4/73 del Comitato misto ad altri modi di trasporto ed aumentare il valore massimo previsto dalla medesima decisione,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del Protocollo n° 3, è sostituito dal testo seguente :

- "1. La Comunità e l'Austria ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 100 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 300 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori."

#### Articolo 2

Il modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 figurante nell'Allegato V del Protocollo n° 3, quale è modificato dalla decisione n° 10/73 del Comitato misto, è sostituito dal modello di cui all'Allegato I alla presente decisione.

#### Articolo 3

La nota 8 - ad articolo 10 - dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

#### Articolo 4

1. L'articolo 8, secondo paragrafo della decisione n° 3/73 del Comitato misto è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

"Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o il formulario EUR. 2 ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario EUR. 2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario."

#### Articolo 5

Il testo dell'articolo 21 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 21

Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 13, 14 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, i prodotti originari rispondenti alle condizioni di cui al detto protocollo che fanno oggetto di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi 1.500 unità di conto per ogni spedizione, sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Austria al beneficio delle disposizioni dell'accordo sulla base di un formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato II.
2. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione.

Articolo 7

Il formulario EUR. 2 è compilato dall'esportatore o sotto responsabilità di questo dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in base al modello figurante all'Allegato II. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m<sup>2</sup>.

Gli Stati membri della Comunità e l'Austria possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

#### Articolo 8

Per assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e l'Austria tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo dell'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR. 2.

#### Articolo 9

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 10

1. I certificati di circolazione delle merci redatti in base ai modelli precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte ed al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

2. I formulari EUR. 2 stabiliti in base al modello precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977 per le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

Inoltre, essi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dalla presente decisione. In questo caso i formulari contengono alla rubrica n° 7 l'indicazione di cui alla rubrica n° 8 dei formulari del modello di cui all'Allegato II.

#### Articolo 11

E' abrogata la decisione n° 4/73 del Comitato misto.

#### Articolo 12

Il testo dell'articolo 18 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 18

Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato a compilare e firmare il formulario EUR. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "OSSERVAZIONI" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo".

Articolo 13

L'esportatore che ha compilato il formulario EUR. 2 deve apportare, su domanda delle autorità doganali del paese di esportazione, le giustificazioni relative all'utilizzazione di tale formulario.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

**ALLEGATO I**

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)                                                                                                                                                      |  | <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">EUR. 1    N° A 000000</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 10px;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</div>                                      |                                                                                            |
| <b>2. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                                                                                                                           |  | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</div>                                                                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                              |  | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui i prodotti sono considerati originari                                                                                                                                                                     | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui i prodotti sono considerati originari |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                                                                                                                                    |  | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| <b>8. N° d'ordine; marchi e, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>                                                                                                             |  | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura</b> (l, m³, ecc.)                                                                                                                                                                                                         | <b>10. Fatture</b> (indicazione facoltativa)                                               |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| <b>11. UFFICIO DELLA DOGANA</b><br>Dichiarazione certificata conforme.<br>Documento di circolazione (2):<br>N°:<br>Ufficio doganale:<br>Paese e territorio in cui il certificato è rilasciato:<br>Alla data: |  | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato<br><br>Fatto a ..... addì .....<br><br><div style="text-align: right;">(firma)</div> |                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b>                                                                                                                                                                    | <b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a ..... addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p style="text-align: center;">(firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le seguenti osservazioni).</p> <p>Fatto a ..... addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p style="text-align: center;">(firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dall'autorità doganale del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarbati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

- 3 -  
**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 1. Esportatore (nome e indirizzo completo, paese)                                          | <b>EUR. 1      N° A 000000</b>                                                                                                                         |                                                        |  |
| 2. Destinatarlo (nome e indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)               | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro                                                                                           |                                                        |  |
|                                                                                            | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra<br><br>Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui tratta |                                                        |  |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)                         | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari                                                                    | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |  |
|                                                                                            | 7. Osservazioni                                                                                                                                        |                                                        |  |
| 8. Indicare, per ciascuna, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)                                                                                           | 10. Fatture (indicazione facoltativa)                  |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                        |  |

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIESI il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ..... addì .....

.....  
(firma)

(1) Attestazioni, documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate.

(ALLEGATO I)

| FORMULARIO EUR 2 N° |                                                       | 1 FORMULARIO UTILIZZATO NEGLI SCAMBI PREFERENZIALI tra (1) ..... e .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2                   | ESPORTATORE (nome, indirizzo completo, paese)         | 3 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE<br><br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in allegato, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n° 1. |                           |
| 4                   | DESTINATARIO (nome, indirizzo completo, paese)        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LUOGO E DATA              |
|                     |                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIRMA DELL'ESPORTATORE    |
| 7                   | OSSERVAZIONI (2)                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAESE D'ORIGINE (3)       |
|                     |                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAESE DI DESTINAZIONE (4) |
|                     |                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PESO LORDO (kg)           |
| 11                  | MARCHE E NUMERI DELL'INVIO E DESIGNAZIONE DELLE MERCI | 12 AMMINISTRAZIONE O SERVIZIO DEL PAESE D'ESPORTAZIONE (4) INCARICATO DEL CONTROLLO A POSTERIORI DELLA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                       |                           |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paesi di destinazione si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>RICHIESTA DI CONTROLLO</b><br>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).<br><br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>Timbro dell'ufficio .....<br>.....<br>(Firma) | 14 | <b>RISULTATO DEL CONTROLLO</b><br>Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegato) (1)<br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>Timbro dell'ufficio .....<br>.....<br>(Firma)<br>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO EUR.2

1. Possono far luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni hanno essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e all'incirca nel parco quando si tratta di spedizioni sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta vide G 1 e sulla dichiarazione in dogana G 2/CP 3 l'indicazione "EUR.2", seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili l'originale documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che lo stesso procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

Proposta di  
Regolamento (CEE) n.

del Consiglio, del

riguardante l'applicazione della decisione n. 1/75  
del Comitato misto CEE-FINLANDIA che modifica l'articolo 23  
del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione  
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,  
così come la decisione n. 2/75 del Comitato misto CEE-FINLANDIA  
che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa e la decisione n. 4/74 del Comitato misto,  
e che abroga la decisione n. 5/74 del Comitato misto

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare  
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica  
della Finlandia è stato firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore  
il 1° gennaio 1974;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla  
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha  
adottato il 2 dicembre 1975 le decisioni nn. 1/75 e 2/75;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Finlandia sono applicabili nella Comunità le decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto, allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente,

ACCORDO CEE-FINLANDIA

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 1/75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica l'articolo 23 del Protocollo n° 3  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica  
della Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1975 con decisione n° 4/74 del Comitato misto del 2 dicembre 1974, stabiliscono che il divieto del beneficio di restituzione di dazi doganali o l'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, per i prodotti non originari messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, si applica a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera è stato portato nella Comunità o in Finlandia, al 40 % del dazio di base ;

Considerando che il riferimento ad un certo grado di smobilitazione tariffaria per determinare la data di applicazione di tali disposizioni potrebbe provocare difficoltà pratiche dovute principalmente alle differenze di regimi tariffari applicabili tanto ai prodotti finiti che ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera ;

Considerando che è d'uopo in conseguenza prevedere una data d'applicazione uniforme per tutti i prodotti ai quali dette disposizioni si riferiscono ; che tale data può essere quella dell'entrata in vigore della presente decisione ;

Considerando, inoltre, che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 stabiliscono che per l'applicazione del regime tariffario in vigore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, negli scambi tra i vecchi paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, solamente i prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Protocollo n° 3 possono beneficiare di una restituzione di dazi doganali o di un'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma ;

Considerando che in pratica risulta da tali disposizioni che il beneficio della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma è vietato per i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti che possono beneficiare del regime tariffario previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo ;

Considerando che tale divieto deve sussistere finché il regime tariffario previsto all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo non è identico a quello risultante del paragrafo 2 dello stesso articolo ;

Considerando tuttavia che per la maggioranza dei prodotti oggetto delle dette disposizioni, tale divieto sarà in vigore fino al 30 giugno 1977 ; che è d'uopo ai fini di semplificazione, prevedere detta scadenza per tutti i prodotti in questione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 23 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti della stessa specie di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera per la fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciato o compilato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti originari della Comunità, della Finlandia o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera per la fabbricazione di prodotti ottenuti conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma nello Stato in cui detta fabbricazione viene effettuata fino al 30 giugno 1977.
3. L'espressione "dazi doganali" utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

DECISIONE N. 2 /75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica il Protocollo n° 3,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
ed ai metodi di cooperazione amministrativa,  
nonché la decisione n° 4/74  
del Comitato misto e che abroga  
la decisione n° 5/74 del Comitato misto

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica  
della Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

Visto il Protocollo n° 3, relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione  
amministrativa, in appresso denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

Considerando che è opportuno aumentare i valori massimi previsti dall'articolo 14 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario riservare una rubrica del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e del formulario EUR. 2 nella quale deve essere apposta l'indicazione del paese d'origine ; che è quindi opportuno modificare i modelli del certificato e del formulario suddetti ;

Considerando che è pure necessario semplificare ulteriormente le procedure di rilascio di tale certificato e di compilazione di tale formulario in particolare estendendo le misure adottate con la decisione n° 5/74 del Comitato misto ad altri modi di trasporto ed aumentare il valore massimo previsto dalla medesima decisione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del Protocollo n° 3, è sostituito dal testo seguente :

- "1. La Comunità e la Finlandia ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 100 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 300 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori."

#### Articolo 2

Il modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 figurante nell'Allegato V del Protocollo n° 3, quale è modificato dalla decisione n° 3/74 del Comitato misto, è sostituito dal modello di cui all'Allegato I alla presente decisione.

#### Articolo 3

La nota 8 - ad articolo 10 - dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

#### Articolo 4

1. L'articolo 7 della decisione n. 4/74 del Comitato misto è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 18 paragrafo 2, primo comma della decisione n° 4/74 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

"Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o il formulario EUR. 2 ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario EUR. 2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario."

#### Articolo 5

Il testo dell'articolo 20 della decisione n° 4/74 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 21

Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 12, 13 e 19 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, i prodotti originari rispondenti alle condizioni di cui al detto protocollo che fanno oggetto di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi 1.500 unità di conto per ogni spedizione, sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Finlandia al beneficio delle disposizioni dell'accordo sulla base di un formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato II.
2. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione.

Articolo 7

Il formulario EUR. 2 è compilato dall'esportatore o sotto responsabilità di questo dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in base al modello figurante all'Allegato II. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo, o in lingua svedese, in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m<sup>2</sup>.

Gli Stati membri della Comunità e la Finlandia possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

#### Articolo 8

Per assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e la Finlandia, tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo dell'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR. 2.

#### Articolo 9

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 10

1. I certificati di circolazione delle merci redatti in base ai modelli precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte ed al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

2. I formulari EUR. 2 stabiliti in base al modello precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977 per le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

Inoltre, essi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dalla presente decisione. In questo caso i formulari contengono alla rubrica n° 7 l'indicazione di cui alla rubrica n° 8 dei formulari del modello di cui all'Allegato II.

#### Articolo 11

E' abrogata la decisione n° 5/74 del Comitato misto.

#### Articolo 12

Il testo dell'articolo 17 della decisione n° 4/74 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 18

Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato a compilare e firmare il formulario EUR. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "OSSERVAZIONI" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo".

Articolo 13

L'esportatore che ha compilato il formulario EUR. 2 deve apportare, su domanda delle autorità doganali del paese di esportazione, le giustificazioni relative all'utilizzazione di tale formulario.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto  
Il Presidente

\_\_\_\_\_  
R. de KERGORLAY

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

**ALLEGATO I**

|                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)                                                                                                                                                     |  | <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">EUR. 1      N° A 000000</div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>                                                    |                                                              |
| <b>2. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                                                                                                                          |  | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p> |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                             |  | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>                                                                                                                                                                            | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di riferimento</b> |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                                                                                                                                   |  | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| <b>8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>                                                                                                              |  | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b>                 |
| <div style="border: 1px solid black; height: 300px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| <b>11. UFFICIO DELLA DOGANA</b><br>Dichiarazione certificata conforme.<br>Documento di portazione (2):<br>N° _____<br>Uffice doganale:<br>Paese e territorio in cui il certificato è rilasciato:<br>A _____ |  | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br><br>Fatto a _____, addì _____<br><br><div style="text-align: right;">(firma)</div>      |                                                              |

|                                                                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b><br><br>                                | <b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>                                                                                                |
| L'richiedo il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)                                                 |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le note osservazioni).  |
| Fatto a ..... addi .....                                                              | Fatto a ..... addi .....                                                                                                          |
| <div style="text-align: right;">Timbro</div>                                          | <div style="text-align: right;">Timbro</div>                                                                                      |
|                                                                                       |                                                                                                                                   |
| <div style="text-align: center;">(firma)</div>                                        | <div style="text-align: center;">(firma)</div>                                                                                    |

(1) Segnare con una X la menzione applicabile.

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese in territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima traccia deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore scrittura.
3. I numeri debbono essere descritti secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

- 3 -

**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. Esportatore</b> (nome e indirizzo completo, paese)                                                                               | <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin: 0;">EUR. 1</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin: 0;">N° A 000000</div>                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |  |
| <b>2. Destinitario</b> (nome e indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                                                    | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |  |
|                                                                                                                                        | <b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui tratta)</div> |                                                               |  |
|                                                                                                                                        | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> |  |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                                                              | <b>7. Osservazioni</b><br><br><div style="height: 100px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |  |
| <b>8. Indirizzo, marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b><br><br><div style="height: 300px;"></div> | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b>                  |  |

.../...

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ..... addì .....

.....  
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate.

(ALLEGATO I)

|                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO EUR 2 N°                                      |  | 1 FORMULARIO UTILIZZATO NEGLI SCAMBI PREFERENZIALI tra (1) ..... e .....                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 2 ESPORTATORE (nome, indirizzo completo, paese)          |  | 3 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE<br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n° 1. |                             |
| 4 DESTINATARIO (nome, indirizzo completo, paese)         |  | 5 LUOGO E DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|                                                          |  | 6 FIRMA DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 7 OSSERVAZIONI (2)                                       |  | 8 PAESE D'ORIGINE (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 PAESE DI DESTINAZIONE (4) |
|                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 PESO LORDO (kg)          |
| 11 MARCHE E NUMERI DELL'INVIO E DESIGNAZIONE DELLE MERCI |  | 12 AMMINISTRAZIONE O SERVIZIO DEL PAESE D'ESPORTAZIONE (4) INCARICATO DEL CONTROLLO A POSTERIORI DELLA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                   |                             |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paesi di destinazione si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 RICHIESTA DI CONTROLLO<br>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).<br><br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>.....<br>.....<br>(Firma) | 14 RISULTATO DEL CONTROLLO<br>Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui alligate) (1)<br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>.....<br>.....<br>(Firma)<br><br>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO EUR.2

1. Sono ammessi alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e all'incasso nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione "EUR.2", seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore insieme a presentare alle autorità responsabili del paese di destinazione documento giustificativo da esso ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

Proposta di  
Regolamento (CEE) n.

del Consiglio, del

riguardante l'applicazione della decisione n. 1/75  
del Comitato misto CEE- ISLANDA che modifica l'articolo 23  
del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione  
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,  
così come la decisione n. 2/75 del Comitato misto CEE- ISLANDA  
che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto,  
e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare  
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica  
dell'Islanda è stato firmato il 22 luglio 1972, ed è entrato in vigore  
il 1° aprile 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla  
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha  
adottato il 2 dicembre 1975 le decisioni nn. 1/75 e 2/75;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni,

./.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Islanda sono applicabili nella Comunità le decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto, allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente,

ACCORDO CEE- ISLANDA

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 1/75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica l'articolo 23 del Protocollo n° 3  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica  
dell'Islanda,                      firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1975 con decisione n° 4/74 del Comitato misto del 2 dicembre 1974, stabiliscono che il divieto del beneficio di restituzione di dazi doganali o l'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, per i prodotti non originari messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, si applica a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera è stato portato nella Comunità o in Islanda al 40 % del dazio di base ;

Considerando che il riferimento ad un certo grado di smobilitazione tariffaria per determinare la data di applicazione di tali disposizioni potrebbe provocare difficoltà pratiche dovute principalmente alle differenze di regimi tariffari applicabili tanto ai prodotti finiti che ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera ;

Considerando che è d'uopo in conseguenza prevedere una data d'applicazione uniforme per tutti i prodotti ai quali dette disposizioni si riferiscono ; che tale data può essere quella dell'entrata in vigore della presente decisione ;

Considerando, inoltre, che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 stabiliscono che per l'applicazione del regime tariffario in vigore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, negli scambi tra i vecchi paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, solamente i prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Protocollo n° 3 possono beneficiare di una restituzione di dazi doganali o di un'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma ;

Considerando che in pratica risulta da tali disposizioni che il beneficio della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma è vietato per i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti che possono beneficiare del regime tariffario previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo ;

Considerando che tale divieto deve sussistere finché il regime tariffario previsto all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo non è identico a quello risultante del paragrafo 2 dello stesso articolo ;

Considerando tuttavia che per la maggioranza dei prodotti oggetto delle dette disposizioni, tale divieto sarà in vigore fino al 30 giugno 1977 ; che è d'uopo ai fini di semplificazione, prevedere detta scadenza per tutti i prodotti in questione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 23 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

.../...

"Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti della stessa specie di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera per la fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciato o compilato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti originari della Comunità, dell'Islanda, o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera per la fabbricazione di prodotti ottenuti conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma nello Stato in cui detta fabbricazione viene effettuata fino al 30 giugno 1977.
3. L'espressione "dazi doganali" utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

ACCORDO CEE- ISLANDA

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 2 /75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica il Protocollo n° 3,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
ed ai metodi di cooperazione amministrativa,  
nonché la decisione n° 3/73  
del Comitato misto e che abroga  
la decisione n° 4/73 del Comitato misto

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica  
dell'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972;

Visto il Protocollo n° 3, relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione  
amministrativa, in appresso denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è opportuno aumentare i valori massimi previsti dall'articolo 14 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario riservare una rubrica del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e del formulario EUR. 2 nella quale deve essere apposta l'indicazione del paese d'origine ; che è quindi opportuno modificare i modelli del certificato e del formulario suddetti ;

Considerando che è pure necessario semplificare ulteriormente le procedure di rilascio di tale certificato e di compilazione di tale formulario in particolare estendendo le misure adottate con la decisione n° 4/73 del Comitato misto ad altri modi di trasporto ed aumentare il valore massimo previsto dall'adesima decisione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del Protocollo n° 3, è sostituito dal testo seguente :

- "1. La Comunità e l'Islanda ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 100 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 300 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori."

#### Articolo 2

Il modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 figurante nell'Allegato V del Protocollo n° 3, quale è modificato dalla decisione n° 10/73 del Comitato misto, è sostituito dal modello di cui all'Allegato I alla presente decisione.

#### Articolo 3

La nota 8 - ad articolo 10 - dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

#### Articolo 4

1. L'articolo 8, secondo paragrafo della decisione n° 3/73 del Comitato misto è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

"Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o il formulario EUR. 2 ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario EUR. 2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario."

#### Articolo 5

Il testo dell'articolo 21 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 21

Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 13, 14 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

#### Articolo 6

1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, i prodotti originari rispondenti alle condizioni di cui al detto protocollo che fanno oggetto di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi 1.500 unità di conto per ogni spedizione, sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Islanda al beneficio delle disposizioni dell'accordo sulla base di un formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato II.
2. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione.

#### Articolo 7

Il formulario EUR. 2 è compilato dall'esportatore o sotto responsabilità di questo dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in base al modello figurante all'Allegato II. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m<sup>2</sup>.

Gli Stati membri della Comunità e l'Islanda possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

#### Articolo 8

Per assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e l'Islanda, tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo dell'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR. 2.

#### Articolo 9

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 10

1. I certificati di circolazione delle merci redatti in base ai modelli precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte ed al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

2. I formulari EUR. 2 stabiliti in base al modello precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977 per le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

Inoltre, essi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dalla presente decisione. In questo caso i formulari contengono alla rubrica n° 7 l'indicazione di cui alla rubrica n° 8 dei formulari del modello di cui all'Allegato II.

#### Articolo 11

E' abrogata la decisione n° 4/73 del Comitato misto.

#### Articolo 12

Il testo dell'articolo 18 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 18

Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato a compilare e firmare il formulario EUR. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "OSSERVAZIONI" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo".

Articolo 13

L'esportatore che ha compilato il formulario EUR. 2 deve apportare, su domanda delle autorità doganali del paese di esportazione, le giustificazioni relative all'utilizzazione di tale formulario.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto  
Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

**ALLEGATO I**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>EUR. 1      N° A 000000</b> </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>                                                                                                                                                          |                                              |
| <b>2. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>                                                                                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari :</b> </td> <td style="width:50%; border: none; vertical-align: top;"> <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari :</b> </td> </tr> </table> |                                              |
| <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari :</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| <b>8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>UFFICIO DELLA DOGANA</b></p> <p>Dichiarazione certificata conforme.</p> <p>Documento di circolazione (1):</p> <p>N° _____</p> <p>Ufficio doganale:</p> <p>Paese e territorio in cui il certificato è rilasciato:</p> <p>A _____</p> <p style="text-align: right;">(firma)</p> </div> |                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b></p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p><b>Fatto a _____ addì _____</b></p> <p style="text-align: right;">(firma)</p> </div>                                                        |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b><br><br><br><br><br><br><p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a ..... addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p style="text-align: center;">(firma)</p> | <b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b><br><br><p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le opportune osservazioni).</p> <p>Fatto a ..... addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p style="text-align: center;">(firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dall'autorità doganale del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine immediatamente dopo il quale dovrà essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarra in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

- 3 -  
**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome e indirizzo completo, paese)                                         | <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">EUR. 1      N° A 000000</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 5px;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</div>                                                                               |                                                                   |                                              |
| <b>2. Destinatario</b> (nome e indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)              | <b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <div style="font-size: 0.8em; text-align: center;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui fanno parte)</div> |                                                                   |                                              |
|                                                                                                  | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>     |                                              |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                        | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                              |
| <b>8. Tipi di merci, marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b> | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b> |

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alla condizione richiesta per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ..... addì .....

.....  
(firma)

(1) Atti di importazione, documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate.

(ALLEGATO I)

|                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO EUR 2 N°                                      |  | 1 FORMULARIO UTILIZZATO NEGLI SCAMBI PREFERENZIALI tra (1) ..... e .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 2 ESPORTATORE (nome, indirizzo completo, paese)          |  | 3 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE<br><br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in allegato, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n° 1. |                             |
| 4 DESTINATARIO (nome, indirizzo completo, paese)         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| 7 OSSERVAZIONI (2)                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|                                                          |  | 5 LUOGO E DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                                                          |  | 6 FIRMA DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|                                                          |  | 8 PAESE D'ORIGINE (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 PAESE DI DESTINAZIONE (4) |
|                                                          |  | 10 PESO LORDO (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| 11 MARCHE E NUMERI DELL'INVIO E DESIGNAZIONE DELLE MERCI |  | 12 AMMINISTRAZIONE O SERVIZIO DEL PAESE D'ESPORTAZIONE (4) INCARICATO DEL CONTROLLO A POSTERIORI DELLA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                       |                             |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paesi di destinazione si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 RICHIESTA DI CONTROLLO<br>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).<br><br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>Timbro dell'ufficio<br>.....<br>(Firma) |  | 14 RISULTATO DEL CONTROLLO<br>Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1)<br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>Timbro dell'ufficio<br>.....<br>(Firma)<br><br>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO EUR.2

- Non sono per nulla alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
- L'esportatore unisce al formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale o per lettera. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione "EUR.2", seguita dal numero di serie del formulario.
- Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
- La compilazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili del paese di destinazione documento giustificativo da esse ritenute necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

Proposta di  
Regolamento (CEE) n.

del Consiglio, del

riguardante l'applicazione della decisione n. 1/75  
del Comitato misto CEE- NORVEGIA che modifica l'articolo 23  
del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione  
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,  
così come la decisione n. 2/75 del Comitato misto CEE- NORVEGIA  
che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto,  
e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare  
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno  
di Norvegia è stato firmato il 14 maggio 1973, ed è entrato in vigore  
il 1° luglio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla  
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha  
adottato il 1° dicembre 1975 le decisioni nn. 1/75 e 2/75;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni,

./.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, sono applicabili nella Comunità le decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto, allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente,

ACCORDO CEE- NORVEGIA

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 1/75 DEL COMITATO MISTO

del 1° dicembre 1975

che modifica l'articolo 23 del Protocollo n° 3  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra la Comunità Economica Europea e il Regno  
di Norvegia,                      firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1975 con decisione n° 4/74 del Comitato misto del 2 dicembre 1974, stabiliscono che il divieto del beneficio di restituzione di dazi doganali o l'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, per i prodotti non originari messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, si applica a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera è stato portato nella Comunità o in Norvegia al 40 % del dazio di base ;

Considerando che il riferimento ad un certo grado di smobilitazione tariffarie per determinare la data di applicazione di tali disposizioni potrebbe provocare difficoltà pratiche dovute principalmente alle differenze di regimi tariffari applicabili tanto ai prodotti finiti che ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera ;

Considerando che è d'uopo in conseguenza prevedere una data d'applicazione uniforme per tutti i prodotti ai quali dette disposizioni si riferiscono ; che tale data può essere quella dell'entrata in vigore della presente decisione ;

Considerando, inoltre, che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 stabiliscono che per l'applicazione del regime tariffario in vigore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, negli scambi tra i vecchi paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, solamente i prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Protocollo n° 3 possono beneficiare di una restituzione di dazi doganali o di un'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma ;

Considerando che in pratica risulta da tali disposizioni che il beneficio della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma è vietato per i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti che possono beneficiare del regime tariffario previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo ;

Considerando che tale divieto deve sussistere finché il regime tariffario previsto all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo non è identico a quello risultante del paragrafo 2 dello stesso articolo ;

Considerando tuttavia che per la maggioranza dei prodotti oggetto delle dette disposizioni, tale divieto sarà in vigore fino al 30 giugno 1977 ; che è d'uopo ai fini di semplificazione, prevedere detta scadenza per tutti i prodotti in questione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 23 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti della stessa specie di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera per la fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciato o compilato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti originari della Comunità, della Norvegia, o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera per la fabbricazione di prodotti ottenuti conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma nello Stato in cui detta fabbricazione viene effettuata fino al 30 giugno 1977.
3. L'espressione "dazi doganali" utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 1975

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

ACCORDO CEE-NORVEGIA

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 2 /75 DEL COMITATO MISTO

del 1° dicembre 1975

che modifica il Protocollo n° 3,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
ed ai metodi di cooperazione amministrativa,  
nonché la decisione n° 3/73  
del Comitato misto e che abroga  
la decisione n° 4/73 del Comitato misto

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e il Regno  
di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

Visto il Protocollo n° 3, relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione  
amministrativa, in appresso denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è opportuno aumentare i valori massimi previsti dall'articolo 14 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario riservare una rubrica del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e del formulario EUR. 2 nella quale deve essere apposta l'indicazione del paese d'origine ; che è quindi opportuno modificare i modelli del certificato e del formulario suddetti ;

Considerando che è pure necessario semplificare ulteriormente le procedure di rilascio di tale certificato e di compilazione di tale formulario in particolare estendendo le misure adottate con la Decisione n° 4/73 del Comitato misto ad altri modi di trasporto ed aumentare il valore massimo previsto dalla medesima decisione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del Protocollo n° 3, è sostituito dal testo seguente :

- "1. La Comunità e la Norvegia ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 100 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 300 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori."

#### Articolo 2

Il modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 figurante nell'Allegato V del Protocollo n° 3, quale è modificato dalla decisione n° 7/73 del Comitato misto, è sostituito dal modello di cui all'Allegato I alla presente decisione.

#### Articolo 3

La nota 8 - ad articolo 10 - dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

#### Articolo 4

1. L'articolo 8, secondo paragrafo della decisione n° 3/73 del Comitato misto è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

"Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o il formulario EUR. 2 ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario EUR. 2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario."

#### Articolo 5

Il testo dell'articolo 21 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 21

Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 13, 14 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

### Articolo 6

1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, i prodotti originari rispondenti alle condizioni di cui al detto protocollo che fanno oggetto di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi 1.500 unità di conto per ogni spedizione, sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Norvegia al beneficio delle disposizioni dell'accordo sulla base di un formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato II.
2. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione.

### Articolo 7

Il formulario EUR. 2 è compilato dall'esportatore o sotto responsabilità di questo dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in base al modello figurante all'Allegato II. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m<sup>2</sup>.

Gli Stati membri della Comunità e la Norvegia possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

#### Articolo 8

Per assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e la Norvegia, tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo dell'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR. 2.

#### Articolo 9

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 10

1. I certificati di circolazione delle merci redatti in base ai modelli precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte ed al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

2. I formulari EUR. 2 stabiliti in base al modello precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977 per le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

Inoltre, essi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dalla presente decisione. In questo caso i formulari contengono alla rubrica n° 7 l'indicazione di cui alla rubrica n° 8 dei formulari del modello di cui all'Allegato II.

#### Articolo 11

E' abrogata la decisione n° 4/73 del Comitato misto.

#### Articolo 12

Il testo dell'articolo 18 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 18

Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato a compilare e firmare il formulario EUR. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "OSSERVAZIONI" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Articolo 13

L'esportatore che ha compilato il formulario EUR. 2 deve apportare, su domanda delle autorità doganali del paese di esportazione, le giustificazioni relative all'utilizzazione di tale formulario.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 1975

Per il Comitato misto  
Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

**ALLEGATO I**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>EUR. 1      N° A 000000</b> </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| <b>2. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>                                                                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:50%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;"> <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b> </td> <td style="width:50%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;"> <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b> </td> </tr> </table> |                                                                               |
| <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| <b>8. N° d'ordine; marchi e, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b>                                  |
| <div style="border: 1px solid black; height: 300px; margin-top: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; height: 300px; margin-top: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; height: 300px; margin-top: 10px;"></div> |
| <b>11. UFFICIO DELLA DOGANA</b><br>Dichiarazione certificata conforme.<br>Documento di circolazione (2):<br>N° _____<br>Ufficio doganale:<br>Paese e territorio in cui il certificato è rilasciato:<br>A _____ addì _____<br><div style="text-align: right; margin-top: 10px;">(firma)</div> |                                                                                            | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br><br>Fatto a _____ addì _____<br><div style="text-align: right; margin-top: 10px;">(firma)</div>                                                                                                                                                           |                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b>                                                                                                                                                                    | <b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a _____, addì _____</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p style="text-align: right;">(firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le seguenti osservazioni).</p> <p>Fatto a _____, addì _____</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p style="text-align: right;">(firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dall'autorità doganale del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima traccia deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

- 3 -  
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)                                       | <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">EUR. 1    N° A 000000</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 10px;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</div>                                                       |                                                               |
| <b>2. Destinatarlo</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)            | <b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui tratta)</div> |                                                               |
|                                                                                               | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                     | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| <b>8. Le dicende; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b> | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b>                  |

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alla condizione richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEGO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....  
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate.

(ALLEGATO I)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a lato

|                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO EUR 2 N°                                      |  | 1 FORMULARIO UTILIZZATO NEGLI SCAMBI PREFERENZIALI tra (1) ..... e .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 2 ESPORTATORE (nome, indirizzo completo, paese)          |  | 3 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE<br><br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n° 1. |                             |
| 4 DESTINATARIO (nome, indirizzo completo, paese)         |  | 5 LUOGO E DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                                                          |  | 6 FIRMA DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 7 OSSERVAZIONI (2)                                       |  | 8 PAESE D'ORIGINE (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 PAESE DI DESTINAZIONE (4) |
|                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 PESO LORDO (kg)          |
| 11 MARCHE E NUMERI DELL'INVIO E DESIGNAZIONE DELLE MERCI |  | 12 AMMINISTRAZIONE O SERVIZIO DEL PAESE D'ESPORTAZIONE (4) INCARICATO DEL CONTROLLO A POSTERIORI DELLA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                       |                             |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paesi di destinazione si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 RICHIESTA DI CONTROLLO<br><br>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).<br><br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>.....<br>(Firma)<br><br>.....<br>.....<br>..... | 14 RISULTATO DEL CONTROLLO<br><br>Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegato) (1)<br><br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>.....<br>(Firma)<br><br>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO EUR.2

1. Possono far luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfano alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni hanno essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e al contratto di trasporto quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta (casella 1) sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione "EUR.2", seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili la presente documento giustificativo da esso ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

Proposta di  
Regolamento (CEE) n.

del Consiglio, del

riguardante l'applicazione della decisione n. 1/75  
del Comitato misto CEE-PORTOGALLO che modifica l'articolo 23  
del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione  
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,  
così come la decisione n. 2/75 del Comitato misto CEE-PORTOGALLO  
che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto,  
e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare  
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica  
del Portogallo è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore  
il 1° gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla  
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha  
adottato il 2 dicembre 1975 le decisioni nn. 1/75 e 2/75;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni,

./.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Portogallo, sono applicabili nella Comunità le decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto, allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente,

ACCORDO CEE- PORTOGALLO

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 1/75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica l'articolo 23 del Protocollo n° 3  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica  
del Portogallo,                      firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1975 con decisione n° 4/74 del Comitato misto del 2 dicembre 1974, stabiliscono che il divieto del beneficio di restituzione di dazi doganali o l'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, per i prodotti non originari messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, si applica a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera è stato portato nella Comunità o in Portogallo, al 40 % del dazio di base ;

Considerando che il riferimento ad un certo grado di smobilitazione tariffaria per determinare la data di applicazione di tali disposizioni potrebbe provocare difficoltà pratiche dovute principalmente alle differenze di regimi tariffari applicabili tanto ai prodotti finiti che ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera ;

Considerando che è d'uopo in conseguenza prevedere una data d'applicazione uniforme per tutti i prodotti ai quali dette disposizioni si riferiscono ; che tale data può essere quella dell'entrata in vigore della presente decisione ;

Considerando, inoltre, che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 stabiliscono che per l'applicazione del regime tariffario in vigore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, negli scambi tra i vecchi paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, solamente i prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Protocollo n° 3 possono beneficiare di una restituzione di dazi doganali o di un'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma ;

Considerando che in pratica risulta da tali disposizioni che il beneficio della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma è vietato per i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti che possono beneficiare del regime tariffario previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo ;

Considerando che tale divieto deve sussistere finché il regime tariffario previsto all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo non è identico a quello risultante del paragrafo 2 dello stesso articolo ;

Considerando tuttavia che per la maggioranza dei prodotti oggetto delle dette disposizioni, tale divieto sarà in vigore fino al 30 giugno 1977 ; che è d'uopo ai fini di semplificazione, prevedere detta scadenza per tutti i prodotti in questione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 23 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti della stessa specie di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera per la fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciato o compilato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti originari della Comunità, del Portogallo o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera per la fabbricazione di prodotti ottenuti conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma nello Stato in cui detta fabbricazione viene effettuata fino al 30 giugno 1977.
3. L'espressione "dazi doganali" utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

DECISIONE N. 2 /75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica il Protocollo n° 3,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
ed ai metodi di cooperazione amministrativa,  
nonché la decisione n° 3/73  
del Comitato misto e che abroga  
la decisione n° 4/73 del Comitato misto

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica  
del Portogallo, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3, relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione  
amministrativa, in appresso denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

Considerando che è opportuno aumentare i valori massimi previsti dall'articolo 14 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario riservare una rubrica del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e del formulario EUR. 2 nella quale deve essere apposta l'indicazione del paese d'origine ; che è quindi opportuno modificare i modelli del certificato e del formulario suddetti ;

Considerando che è pure necessario semplificare ulteriormente le procedure di rilascio di tale certificato e di compilazione di tale formulario in particolare estendendo le misure adottate con la decisione n° 4/73 del Comitato misto ad altri modi di trasporto ed aumentare il valore massimo previsto dalla medesima decisione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del Protocollo n° 3, è sostituito dal testo seguente :

- "1. La Comunità e il Portogallo ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 100 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 300 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori."

#### Articolo 2

Il modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 figurante nell'Allegato V del Protocollo n° 3, quale è modificato dalla decisione n° 10/73 del Comitato misto, è sostituito dal modello di cui all'Allegato I alla presente decisione.

#### Articolo 3

La nota 8 - ad articolo 10 - dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

#### Articolo 4

1. L'articolo 8, secondo paragrafo della decisione n° 3/73 del Comitato misto è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

"Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o il formulario EUR. 2 ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario EUR. 2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario."

#### Articolo 5

Il testo dell'articolo 21 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 21"

Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 13, 14 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, i prodotti originari rispondenti alle condizioni di cui al detto protocollo che fanno oggetto di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi 1.500 unità di conto per ogni spedizione, sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Portogallo al beneficio delle disposizioni dell'accordo sulla base di un formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato II.
2. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione.

Articolo 7

Il formulario EUR. 2 è compilato dall'esportatore o sotto responsabilità di questo dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in base al modello figurante all'Allegato II. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m<sup>2</sup>.

Gli Stati membri della Comunità e il Portogallo possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

#### Articolo 8

Per assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e il Portogallo tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo dell'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR. 2.

#### Articolo 9

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 10

1. I certificati di circolazione delle merci redatti in base ai modelli precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte ed al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

2. I formulari EUR. 2 stabiliti in base al modello precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977 per le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

Inoltre, essi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dalla presente decisione. In questo caso i formulari contengono alla rubrica n° 7 l'indicazione di cui alla rubrica n° 8 dei formulari del modello di cui all'Allegato II.

#### Articolo 11

E' abrogata la decisione n° 4/73 del Comitato misto.

#### Articolo 12

Il testo dell'articolo 18 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 18"

Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato a compilare e firmare il formulario EUR. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "OSSERVAZIONI" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo".

Articolo 13

L'esportatore che ha compilato il formulario EUR. 2 deve apportare, su domanda delle autorità doganali del paese di esportazione, le giustificazioni relative all'utilizzazione di tale formulario.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto  
Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

**ALLEGATO I**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">EUR. 1      N° A 000000</div> <div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</div>                                                                                                                                   |                                              |
| <b>2. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</div>                                                                                                                                                             |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui i prodotti sono considerati originari                 </div> <div style="width: 48%;"> <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui i prodotti sono considerati originari                 </div> </div> |                                              |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| <b>8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>11. UFFICIO DELLA DOGANA</b><br/>                     Dichiarazione certificata conforme.<br/>                     Documento d'esportazione (2):<br/>                     Collo n° .....<br/>                     Ufficio doganale:<br/>                     Paese e territorio in cui il certificato è rilasciato:<br/>                     A .....<br/> <div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">(firma)</div> </div> <div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Timbro</div> </div> |  | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br><br>Fatto a ..... addì .....<br><br><div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">(firma)</div>                                                                          |                                              |

|                                                                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. COMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b>                                         | <b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>                                                                                                   |
| È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)                                                    |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.    |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le seguenti osservazioni). |
| Fatto a ..... addì .....<br><div style="text-align: right;">Timbro</div>               | Fatto a ..... addì .....<br><div style="text-align: right;">Timbro</div>                                                             |
| <div style="text-align: right;">(firma)</div>                                          | <div style="text-align: right;">(firma)</div><br>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.                                      |

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dall'autorità doganale del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima traccia deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

- 3 -  
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Esportatore (nome e indirizzo completo, paese)                                    | <b>EUR. 1</b> N° <b>A 000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                       |
|                                                                                      | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                       |
| 2. Destinatario (nome e indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)         | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra<br><br><div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui tratta il</p> |                                                        |                                       |
|                                                                                      | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |                                       |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)                   | 7. Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                       |
| 8. Dichiara: marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)        | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |

# DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....  
(firma)

(1) A richiesta, i documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate.

(ALLEGATO I)

1073

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>13</b> <b>RICHIESTA DI CONTROLLO</b></p> <p>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).</p> <p>Fatto a ..... addì ..... 19..</p> <p style="text-align: center;">Timbro dell'ufficio</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> | <p><b>14</b> <b>RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1) ;</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1)</p> <p>Fatto a ..... addì ..... 19..</p> <p style="text-align: center;">Timbro dell'ufficio</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed alla correttezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

## ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO EUR.2

1. Persone che invia alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfanno le condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce al formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e, in mancanza del pacco postale si tratta di spedizioni sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 1 l'indicazione "EUR.2", seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili l'originale documento giustificativo da esso ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

Proposta di  
Regolamento (CEE) n.

del Consiglio, del

riguardante l'applicazione della decisione n. 1/75  
del Comitato misto CEE- SVEZIA che modifica l'articolo 23  
del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione  
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,  
così come la decisione n. 2/75 del Comitato misto CEE- SVEZIA  
che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto,  
e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare  
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno  
di Svezia è stato firmato il 22 luglio 1972, ed è entrato in vigore  
il 1° gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla  
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha  
adottato il 2 dicembre 1975 le decisioni nn. 1/75 e 2/75;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni,

./.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sono applicabili nella Comunità le decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto, allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente,

ACCORDO CEE-SVEZIA

---

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 1/75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica l'articolo 23 del Protocollo n° 3  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra la Comunità Economica Europea e il Regno  
di Svezia,                      firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1975 con decisione n° 4/74 del Comitato misto del 2 dicembre 1974, stabiliscono che il divieto del beneficio di restituzione di dazi doganali o l'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, per i prodotti non originari messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, si applica a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera è stato portato nella Comunità o in Svezia al 40 % del dazio di base ;

Considerando che il riferimento ad un certo grado di smobilitazione tariffaria per determinare la data di applicazione di tali disposizioni potrebbe provocare difficoltà pratiche dovute principalmente alle differenze di regimi tariffari applicabili tanto ai prodotti finiti che ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera ;

Considerando che è d'uopo in conseguenza prevedere una data d'applicazione uniforme per tutti i prodotti ai quali dette disposizioni si riferiscono ; che tale data può essere quella dell'entrata in vigore della presente decisione ;

Considerando, inoltre, che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 stabiliscono che per l'applicazione del regime tariffario in vigore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, negli scambi tra i vecchi paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, solamente i prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Protocollo n° 3 possono beneficiare di una restituzione di dazi doganali o di un'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma ;

Considerando che in pratica risulta da tali disposizioni che il beneficio della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma è vietato per i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti che possono beneficiare del regime tariffario previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo ;

Considerando che tale divieto deve sussistere finché il regime tariffario previsto all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo non è identico a quello risultante del paragrafo 2 dello stesso articolo ;

Considerando tuttavia che per la maggioranza dei prodotti oggetto delle dette disposizioni, tale divieto sarà in vigore fino al 30 giugno 1977 ; che è d'uopo ai fini di semplificazione, prevedere detta scadenza per tutti i prodotti in questione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 23 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti della stessa specie di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera per la fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciato o compilato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti originari della Comunità, della Svezia, o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera per la fabbricazione di prodotti ottenuti conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma nello Stato in cui detta fabbricazione viene effettuata fino al 30 giugno 1977.
3. L'espressione "dazi doganali" utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

DECISIONE N. 2 /75 DEL COMITATO MISTO

del 2 dicembre 1975

che modifica il Protocollo n° 3,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
ed ai metodi di cooperazione amministrativa,  
nonché la decisione n° 3/73  
del Comitato misto e che abroga  
la decisione n° 4/73 del Comitato misto

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e il Regno di  
Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.

Visto il Protocollo n° 3, relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione  
amministrativa, in appresso denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

Considerando che è opportuno aumentare i valori massimi previsti dall'articolo 14 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario riservare una rubrica del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e del formulario EUR. 2 nella quale deve essere apposta l'indicazione del paese d'origine ; che è quindi opportuno modificare i modelli del certificato e del formulario suddetti ;

Considerando che è pure necessario semplificare ulteriormente le procedure di rilascio di tale certificato e di compilazione di tale formulario in particolare estendendo le misure adottate con la decisione n° 4/73 del Comitato misto ad altri modi di trasporto ed aumentare il valore massimo previsto dalla medesima decisione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del Protocollo n° 3, è sostituito dal testo seguente :

"1. La Comunità e la Svezia ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 100 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 300 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori."

#### Articolo 2

Il modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 figurante nell'Allegato V del Protocollo n° 3, quale è modificato dalla decisione n° 10/73 del Comitato misto, è sostituito dal modello di cui all'Allegato I alla presente decisione.

#### Articolo 3

La nota 8 - ad articolo 10 - dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

#### Articolo 4

1. L'articolo 8, secondo paragrafo della decisione n° 3/73 del Comitato misto è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

"Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o il formulario EUR. 2 ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario EUR. 2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario."

#### Articolo 5

Il testo dell'articolo 21 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 21

Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 13, 14 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, i prodotti originari rispondenti alle condizioni di cui al detto protocollo che fanno oggetto di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi 1.500 unità di conto per ogni spedizione, sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Svezia al beneficio delle disposizioni dell'accordo sulla base di un formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato II.
2. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione.

Articolo 7

Il formulario EUR. 2 è compilato dall'esportatore o sotto responsabilità di questo dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in base al modello figurante all'Allegato II. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m<sup>2</sup>.

Gli Stati membri della Comunità e la Svezia possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

#### Articolo 8

Per assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e la Svezia, tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo dell'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR. 2.

#### Articolo 9

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 10

1. I certificati di circolazione delle merci redatti in base ai modelli precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte ed al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

2. I formulari EUR. 2 stabiliti in base al modello precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977 per le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

Inoltre, essi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dalla presente decisione. In questo caso i formulari contengono alla rubrica n° 7 l'indicazione di cui alla rubrica n° 8 dei formulari del modello di cui all'Allegato II.

#### Articolo 11

E' abrogata la decisione n° 4/73 del Comitato misto.

#### Articolo 12

Il testo dell'articolo 18 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 18

Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato a compilare e firmare il formulario EUR. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "OSSERVAZIONI" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo".

Articolo 13

L'esportatore che ha compilato il formulario EUR. 2 deve apportare, su domanda delle autorità doganali del paese di esportazione, le giustificazioni relative all'utilizzazione di tale formulario.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1975

Per il Comitato misto  
Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

**ALLEGATO I**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)                                                                                                                                                                                                                                                             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>EUR. 1      N° A 000000</b> </div> <div style="font-size: small; text-align: center; margin-top: 5px;">             Prima di compilare il formulario consultare le note al retro           </div>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>2. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <div style="font-size: x-small; text-align: center;">             (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui fruttano)           </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui i prodotti sono considerati originari                                                                                                                                                                                                      | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui i prodotti sono considerati originari                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| <b>8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b>                |
| <div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div> |
| <b>11. UFFICIO DELLA DOGANA</b><br>Dichiarazione certificata conforme.<br>Documento di circolazione (2):<br>N° _____<br>Ufficio doganale:<br>Paese e territorio in cui il certificato è rilasciato:<br>A _____ addi _____<br><div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             Timbro           </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br><div style="margin-top: 20px;">             Fatto a _____ addi _____<br/> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             (firma)           </div> </div> |                                                             |

|                                                                                         |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. COMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b><br><br>                                  | <b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>                                                                                                   |
| E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)                                                    |
|                                                                                         | <input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.    |
|                                                                                         | <input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le seguenti osservazioni). |
| Fatto a ..... addi .....<br><div style="text-align: right;">Timbro</div>                | Fatto a ..... addi .....<br><div style="text-align: right;">Timbro</div>                                                             |
|                                                                                         |                                                                                                                                      |
| <div style="text-align: right;">(firma)</div>                                           | <div style="text-align: right;">(firma)</div>                                                                                        |
|                                                                                         | (1) Segnare con una X la menzione applicabile.                                                                                       |

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine immediatamente dopo la prima traccia deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarbati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. I caratteri debbono essere descritti secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

- 3 -  
**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome e indirizzo completo, paese)                                    | <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">EUR. 1      N° A 000000</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</div>                                                            |                                                               |                                              |
| <b>2. Destinataro</b> (nome e indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)          | <b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="text-align: center; margin: 10px 0;">e</div> <div style="font-size: 0.8em; text-align: center;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui tratta)</div> |                                                               |                                              |
|                                                                                             | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> |                                              |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                   | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                              |
| <b>8. Indicare: marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</b>        | <b>10. Fatture (indicazione facoltativa)</b> |

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ..... addì .....

(firma)

(1) Atti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate.

(ALLEGATO I)

(FACILE)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a lato

|                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>FORMULARIO EUR 2 N°</b>                                      |  | <b>1</b> FORMULARIO UTILIZZATO NEGLI SCAMBI PREFERENZIALI tra (1) ..... e .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>2</b> ESPORTATORE (nome, indirizzo completo, paese)          |  | <b>3</b> DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE<br><br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in permesso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n° 1. |                                    |
| <b>4</b> DESTINATARIO (nome, indirizzo completo, paese)         |  | <b>5</b> LUOGO E DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| <b>7</b> OSSERVAZIONI (2)                                       |  | <b>6</b> FIRMA DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>11</b> MARCHE E NUMERI DELL'INVIO E DESIGNAZIONE DELLE MERCI |  | <b>8</b> PAESE D'ORIGINE (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9</b> PAESE DI DESTINAZIONE (4) |
|                                                                 |  | <b>10</b> PESO LORDO (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|                                                                 |  | <b>12</b> AMMINISTRAZIONE O SERVIZIO DEL PAESE D'ESPORTAZIONE (4) INCARICATO DEL CONTROLLO A POSTERIORI DELLA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                       |                                    |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paesi di destinazione si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> RICHIESTA DI CONTROLLO<br><br>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).<br><br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>Timbro dell'ufficio<br>.....<br>(Firma) | <b>14</b> RISULTATO DEL CONTROLLO<br><br>Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1)<br><br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>Timbro dell'ufficio<br>.....<br>(Firma)<br><br>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO EUR.2

- Prima di procedere alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfano alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
- L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e, in caso contrario, nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 1 l'indicazione "EUR.2", seguita dal numero di serie del formulario.
- Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
- La compilazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili l'originale. Documento giustificativo da esso ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

(FACILE)

Proposta di  
Regolamento (CEE) n.

del Consiglio, del

riguardante l'applicazione della decisione n. 1/75  
del Comitato misto CEE-SVIZZERA che modifica l'articolo 23  
del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione  
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,  
così come la decisione n. 2/75 del Comitato misto CEE-SVIZZERA  
che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto,  
e che abroga la decisione n. 4/73 del Comitato misto

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare  
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione  
svizzera, è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore  
il 1° gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla  
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha  
adottato il 1° dicembre 1975 le decisioni nn. 1/75 e 2/75;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni,

./.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione della Svizzera sono applicabili nella Comunità le decisioni nn. 1/75 e 2/75 del Comitato misto, allegate al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente,

ACCORDO CEE-SVIZZERA

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 1/75 DEL COMITATO MISTO

del 1° dicembre 1975

che modifica l'articolo 23 del Protocollo n° 3  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione  
svizzera,                      firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  
amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1975 con decisione n° 4/74 del Comitato misto del 2 dicembre 1974, stabiliscono che il divieto del beneficio di restituzione di dazi doganali o l'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, per i prodotti non originari messi in opera nella fabbricazione di prodotti originari, si applica a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera è stato portato nella Comunità o in Svizzera al 40 % del dazio di base ;

Considerando che il riferimento ad un certo grado di smobilitazione tariffaria per determinare la data di applicazione di tali disposizioni potrebbe provocare difficoltà pratiche dovute principalmente alle differenze di regimi tariffari applicabili tanto ai prodotti finiti che ai prodotti originari della stessa specie dei prodotti messi in opera ;

Considerando che è d'uopo in conseguenza prevedere una data d'applicazione uniforme per tutti i prodotti ai quali dette disposizioni si riferiscono ; che tale data può essere quella dell'entrata in vigore della presente decisione ;

Considerando, inoltre, che le attuali disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 stabiliscono che per l'applicazione del regime tariffario in vigore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, negli scambi tra i vecchi paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, solamente i prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del Protocollo n° 3 possono beneficiare di una restituzione di dazi doganali o di un'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma ;

Considerando che in pratica risulta da tali disposizioni che il beneficio della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione dei dazi stessi sotto qualsiasi forma è vietato per i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera nella fabbricazione di prodotti che possono beneficiare del regime tariffario previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo ;

Considerando che tale divieto deve sussistere finché il regime tariffario previsto all'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo non è identico a quello risultante del paragrafo 2 dello stesso articolo ;

Considerando tuttavia che per la maggioranza dei prodotti oggetto delle dette disposizioni, tale divieto sarà in vigore fino al 30 giugno 1977 ; che è d'uopo ai fini di semplificazione, prevedere detta scadenza per tutti i prodotti in questione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 23 del Protocollo n° 3 è sostituito dal testo seguente :

"Articolo 23

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti della stessa specie di quelli ai quali si applica l'accordo, messi in opera per la fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciato o compilato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o un formulario EUR. 2, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno dei sei paesi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 2, i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria o dell'Irlanda, messi in opera per la fabbricazione di prodotti ottenuti conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma nello Stato in cui detta fabbricazione viene effettuata fino al 30 giugno 1977.
3. L'espressione "dazi doganali" utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 1975

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

ACCORDO CEE-SVIZZERA

IL COMITATO MISTO

DECISIONE N. 2 /75 DEL COMITATO MISTO

del 1° dicembre 1975

che modifica il Protocollo n° 3,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
ed ai metodi di cooperazione amministrativa,  
nonché la decisione n° 3/73  
del Comitato misto e che abroga  
la decisione n° 4/73 del Comitato misto

---

IL COMITATO MISTO,

Visto l'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione  
svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3, relativo alla definizione della  
nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione  
amministrativa, in appresso denominato Protocollo n° 3, in  
particolare l'articolo 28,

.../...

Considerando che è opportuno aumentare i valori massimi previsti dall'articolo 14 del Protocollo n° 3 ;

Considerando che è necessario riservare una rubrica del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e del formulario EUR. 2 nella quale deve essere apposta l'indicazione del paese d'origine ; che è quindi opportuno modificare i modelli del certificato e del formulario suddetti ;

Considerando che è pure necessario semplificare ulteriormente le procedure di rilascio di tale certificato e di compilazione di tale formulario in particolare estendendo le misure adottate con la decisione n° 4/73 del Comitato misto ad altri modi di trasporto ed aumentare il valore massimo previsto dalla medesima decisione,

DECIDE :

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del Protocollo n° 3, è sostituito dal testo seguente :

- "1. La Comunità e la Svizzera ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 100 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 300 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori."

#### Articolo 2

Il modello del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 figurante nell'Allegato V del Protocollo n° 3, quale è modificato dalla decisione n° 10/73 del Comitato misto, è sostituito dal modello di cui all'Allegato I alla presente decisione.

#### Articolo 3

La nota 8 - ad articolo 10 - dell'Allegato I del Protocollo n° 3 è soppressa.

#### Articolo 4

1. L'articolo 8, secondo paragrafo della decisione n° 3/73 del Comitato misto è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

"Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o il formulario EUR. 2 ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al formulario EUR. 2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario."

#### Articolo 5

Il testo dell'articolo 21 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 21

Le sigle e le indicazioni di cui agli articoli 13, 14 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 1 del Protocollo n° 3, i prodotti originari rispondenti alle condizioni di cui al detto protocollo che fanno oggetto di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi 1.500 unità di conto per ogni spedizione, sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Svizzera al beneficio delle disposizioni dell'accordo sulla base di un formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato II.
2. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione.

Articolo 7

Il formulario EUR. 2 è compilato dall'esportatore o sotto responsabilità di questo dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in base al modello figurante all'Allegato II. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m<sup>2</sup>.

Gli Stati membri della Comunità e la Svizzera possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

#### Articolo 8

Per assicurare la corretta applicazione della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, tramite le rispettive amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza ai fini del controllo dell'autenticità e della regolarità delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sui formulari EUR. 2.

#### Articolo 9

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque compili o faccia compilare formulari contenenti dati inesatti, allo scopo di fare ammettere delle merci al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 10

1. I certificati di circolazione delle merci redatti in base ai modelli precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte ed al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

2. I formulari EUR. 2 stabiliti in base al modello precedentemente in vigore potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977 per le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) alle condizioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione.

Inoltre, essi potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dalla presente decisione. In questo caso i formulari contengono alla rubrica n° 7 l'indicazione di cui alla rubrica n° 8 dei formulari del modello di cui all'Allegato II.

#### Articolo 11

E' abrogata la decisione n° 4/73 del Comitato misto.

#### Articolo 12

Il testo dell'articolo 18 della decisione n° 3/73 del Comitato misto è sostituito dal testo seguente :

#### "Articolo 18

Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato a compilare e firmare il formulario EUR. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "OSSERVAZIONI" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo".

Articolo 13

L'esportatore che ha compilato il formulario EUR. 2 deve apportare, su domanda delle autorità doganali del paese di esportazione, le giustificazioni relative all'utilizzazione di tale formulario.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 1975

Per il Comitato misto  
Il Presidente

R. de KERGORLAY

---

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

**ALLEGATO I**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">EUR. 1    N° A 000000</div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| <b>2. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> <p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>                                                                                                                                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:50%; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui i prodotti sono considerati originari                 </td> <td style="width:50%; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui il certificato è stato emesso                 </td> </tr> </table> |                                              |
| <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui i prodotti sono considerati originari                                                                                                                                                                                                   | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio</b> di cui il certificato è stato emesso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | <b>7. Osservazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| <b>8. N° d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>9. Peso lordo (kg) o altra misura</b> (l, m <sup>3</sup> , ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10. Fatture</b> (indicazione facoltativa) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| <b>11. UFFICIO DELLA DOGANA</b><br>Dichiarazione certificata conforme.<br>Documento di circolazione (2):<br>N° _____<br>Ufficio doganale:<br>Paese e territorio in cui il certificato è rilasciato:<br>A _____ addì _____<br><div style="text-align: right; margin-top: 10px;">(firma)</div> |                                                                                    | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br><br>Fatto a _____ addì _____<br><div style="text-align: right; margin-top: 10px;">(firma)</div>                                                                                                                                         |                                              |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b><br><br>                                                                                                                                          | <b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a ..... addi .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>.....<br/>(firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedono le opportune osservazioni).</p> <p>Fatto a ..... addi .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>.....<br/>(firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo, l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

- 3 -  
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Esportatore (nome e indirizzo completo, paese)                                     | <b>EUR. 1</b> N° <b>A 000000</b>                                                                                                                                                                     |                                                        |
|                                                                                       | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro                                                                                                                                         |                                                        |
| 2. Destinatario (nome e indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)          | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra<br><br><div style="text-align: center;">•</div><br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui tratta) |                                                        |
|                                                                                       | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari                                                                                                                  | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)                    | 7. Osservazioni                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| 8. Indirizzo, marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)                                                                                                                                         | 10. Fatture (indicazione facoltativa)                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                        |

.../...

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci uscite a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ..... addì .....

.....  
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate.

(ALLEGATO I)

|                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO EUR 2 N°                                      |  | 1 FORMULARIO UTILIZZATO NEGLI SCAMBI PREFERENZIALI tra (1) ..... e .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| 2 ESPORTATORE (nome, indirizzo completo, paese)          |  | 3 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE<br>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte nel presente, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n° 1. |                             |
| 4 DESTINATARIO (nome, indirizzo completo, paese)         |  | 5 LUOGO E DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|                                                          |  | 6 FIRMA DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| 7 OSSERVAZIONI (2)                                       |  | 8 PAESE D'ORIGINE (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 PAESE DI DESTINAZIONE (4) |
|                                                          |  | 10 PESO LORDO (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| 11 MARCHE E NUMERI DELL'INVIO E DESIGNAZIONE DELLE MERCI |  | 12 AMMINISTRAZIONE O SERVIZIO DEL PAESE D'ESPORTAZIONE (4) INCARICATO DEL CONTROLLO A POSTERIORI DELLA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE                                                                                                                                                                                                                    |                             |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paesi di destinazione si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 RICHIESTA DI CONTROLLO<br>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).<br><br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>Timbro dell'ufficio<br>.....<br>(Firma) | 14 RISULTATO DEL CONTROLLO<br>Il controllo effettuato ha permesso di constatare<br><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1);<br><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegato) (1)<br>Fatto a ..... addì ..... 19..<br>Timbro dell'ufficio<br>.....<br>(Firma)<br><br>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed alla esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO EUR.2

1. Sono ammessi per luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e lo inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione "EUR.2", seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili, qualora documentato giustificativo da esso ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.